



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DETERMINAZIONE N. 113 del 16/09/2021

proposta n.2165 / 2021

Settore Affari Generali

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI. ANNULLAMENTO D'UFFICIO, IN AUTOTUTELA, DELLA DETERMINAZIONE N.86 DEL 12/08/2021 E NUOVA APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

richiamate le proprie determinazioni:

- n. 25 del 03.03.2021, con la quale è stata indetta una procedura concorsuale, per soli esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore amministrativo di categoria c – ambito amministrativo, posizione economica C1, esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- n. 44 del 29.04.2021, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice;
- n. 77 del 23.07.2021, con cui sono stati approvati i verbali di commissione e la graduatoria finale;
- n. 86 del 12.08.2021, con cui si è proceduto allo scorrimento completo della graduatoria senza assunzione di candidati e si è dichiarato, pertanto, concluso il procedimento concorsuale;

dato atto che:

- la graduatoria di merito finale per il concorso in oggetto è risultata composta da due candidati, utilmente collocati;
- si è proceduto, come previsto dall'art. 11 – nomina in servizio - del bando, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008, al coordinamento della visita medica pre-assuntiva della candidata prima classificata della citata graduatoria, a cura del medico competente, avvenuta in data 02/08/2021;
- il relativo giudizio medico ha evidenziato una condizione di inidoneità del candidato al posto messo a concorso, in base a quanto stabilito dall'art. 1, requisito h) del bando;

preso atto che, con nota ns. prot. n. 13158/2021, è stata inviata comunicazione via pec al candidato relativamente:

- al riscontrato difetto di uno dei requisiti del concorso e alla conseguente impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
- al programmato scorrimento della graduatoria, con l'applicazione delle medesime verifiche al candidato o candidata che segue utilmente;

rilevato che, con nota inviata via pec del 10/08/2021, il secondo classificato nella graduatoria di merito, a riscontro della convocazione alla visita medica pre-assuntiva, inviata dagli uffici del settore affari generali, ha comunicato di essere risultato vincitore di concorso in un altro Comune e di voler procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di assunzione, declinando di conseguenza la convocazione da parte del Comune di Palau;

dato atto che, conseguentemente, l'allegata graduatoria di merito relativa al concorso in oggetto, a seguito di completo scorrimento, è stata dichiarata esaurita senza assunzione di candidati e che la procedura concorsuale si è, pertanto, conclusa senza sottoscrizione di un contratto di lavoro;

considerato che, successivamente, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 12/08/2021, ns.prot.n.13389 del 12/08/2021, la candidata prima classificata della citata graduatoria, tramite nota dei propri legali:

- ha eccepito l'illegittimità dell'esclusione, causata dalle risultanze della visita medica preassuntiva, contestando il giudizio espresso dal medico competente;
- ha dichiarato di voler proporre ricorso, avverso il predetto giudizio medico, all'Organo di Vigilanza competente, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.PR.E S.A.L.) del dipartimento di prevenzione zona nord di ATS Sardegna, ASSL Olbia;

preso atto che, a seguito dell'esame della richiesta, l'Organo di Vigilanza ha accolto il ricorso della candidata prima classificata, dichiarando la condizione di idoneità alla mansione specifica del posto messo a concorso con nota ns.prot.n.14886 del 15/09/2021;

considerata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 21 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, per procedere all'annullamento d'ufficio, in autotutela, della determinazione n.86 del 12.08.2021 e di tutti gli allegati e atti connessi, essendo presenti nel caso concreto, quali elementi presupposti, sia l'inopportunità del provvedimento amministrativo da ritirare, sia la sussistenza di un interesse pubblico che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto poiché prevalente rispetto al mantenimento dello stesso e l'esercizio del potere di autotutela entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento stesso;

ritenuto che questo provvedimento non arreca danno al Comune né ai candidati, per le motivazioni prima espresse, non essendosi consolidato alcun diritto in capo ai partecipanti;

ritenuto opportuno, sulla base di quanto descritto, essendo mutata la situazione di fatto che giustificava l'emanazione del provvedimento, procedere all'annullamento d'ufficio, in autotutela, della determinazione n.86 del 12.08.2021, con cui si è proceduto allo scorrimento completo della graduatoria senza assunzione di candidati, dichiarando concluso il procedimento concorsuale e dei connessi atti gestionali;

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 03.08.2021, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;

dato atto:

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013);

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

di annullare d'ufficio, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, essendo mutata la situazione di fatto che giustificava l'emanazione del provvedimento, la determinazione n.86 del 12.08.2021, con cui si è proceduto allo scorrimento completo della graduatoria senza assunzione di candidati, dichiarando concluso il procedimento concorsuale e degli allegati e connessi atti gestionali;

di dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 21 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, essendo presenti nel caso concreto, quali elementi presupposti, sia l'inopportunità del provvedimento amministrativo da ritirare, sia la sussistenza di un interesse pubblico che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto poiché prevalente rispetto al mantenimento dello stesso e l'esercizio del potere di autotutela entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento stesso;

di procedere ad una nuova approvazione della suddetta ed allegata graduatoria, dichiarando vincitrice la candidata posizionatasi nella prima posizione;

di dare atto che, ai sensi dell'art.12 del bando:

- la candidata dichiarata vincitrice, convocata a mezzo pec, deve presentarsi personalmente al settore affari generali del Comune di Palau, in modo perentorio nel giorno indicato nella convocazione, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro con le modalità previste dai vigenti C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali;
- l'efficacia dell'assunzione in servizio è, comunque, subordinata all'accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti nel bando di concorso e dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego;
- i candidati vincitori che non assumono effettivo servizio nel giorno indicato dal Comune sono dichiarati decaduti dalla graduatoria ed il contratto individuale di lavoro, ancorché stipulato, è risolto, fatti salvi eccezionali e giustificati motivi tempestivamente comunicati e documentati dagli interessati stessi. In tal caso, il termine fissato per l'assunzione in servizio può essere prorogato, ad insindacabile giudizio del Comune, per non più di 30 giorni, salvo i casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;
- per effetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, i candidati vincitori sono sottoposti agli accertamenti sanitari previsti ai fini dell'assunzione. L'idoneità alle mansioni proprie del posto a concorso è requisito indispensabile per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

- secondo quanto prescritto dall'articolo 35, comma 5 bis, del D.lgs. 165/2001, i vincitori del concorso pubblico dovranno permanere nei ruoli del Comune, quale sede di prima destinazione, per un periodo non inferiore a 5 anni;

di demandare al singolo contratto individuale di lavoro che sarà sottoscritto la decorrenza del nuovo rapporto di lavoro, sottolineando che, a norma dell'art. 19 – comma 2 – del CCNL comparto Funzioni Locali vigente, il rapporto di lavoro decorre, a tutti gli effetti, dal giorno indicato nel contratto di lavoro individuale;

di dare atto che:

- ai sensi dell'articolo 11 del bando "La graduatoria approvata, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune, salvo diverse disposizioni di legge avrà validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione";
- l'accertamento del difetto dei requisiti previsti dal bando di concorso, autocertificati nella domanda di partecipazione, costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se già instaurato;
- il bando prevede che la graduatoria finale di merito è approvata con determinazione del responsabile del settore affari generali e pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio online. Dall'ultimo giorno di pubblicazione decorre il termine per eventuali ricorsi;
- la graduatoria finale potrà essere scorsa esclusivamente quando, per qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro con il vincitore non si sia costituito o si sia interrotto durante il periodo di prova;
- la spesa relativa al vincitore trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese relative al personale comunale;

di attestare:

- ☐ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000);
- ☐ che i pagamenti, conseguenti all'impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, punto 2, del D.L. n.78/2009).

istruttore/redattore: CUCCIARI SABINA

Il Responsabile del Settore Affari Generali

PIGA MAURO

documento firmato digitalmente



Visto Contabile

Comune di PALAU

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2165/2021**

Settore Proponente: **Settore Affari Generali**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Demografici**

Oggetto: **SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI. ANNULLAMENTO D'UFFICIO, IN AUTOTUTELA, DELLA DETERMINAZIONE N.86 DEL 12/08/2021 E NUOVA APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO**

Nr. adozione: **113**

Data adozione: **16/09/2021**

Compatibilità Monetaria

Settore Economico Finanziario

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.

Data: 17/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

Visto Contabile

Settore Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 147 bis del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi Parere: NON NECESSARIO

Data: 17/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO



Visto Contabile

Comune di PALAU

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)